

RG 01/2024 Liq. Cont. CCII

22-1/2023

Il Tribunale, nelle persone dei magistrati:

Barbara Licitra
Maria Martina Marchini
Francesca Riccardi

Presidente relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della procedura liquidatoria (ex art. 268 e seguenti) ai sensi dell'art. 70 comma 10 CCII nell'interesse di **Alessandro Diasparro** (C.F. DSPLSN83Po6A662A), nato a Bari il 06.09.1983 e residente in via Parravicini a Morbegno (SO), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Ladislao Tintori

Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato rilevato che: con ricorso 29.9.23 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **Alessandro Diasparro** (C.F. DSPLSN83Po6A662A); nel ricorso veniva esposto:

- 1) che il signor Diasparro non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, in quanto persona fisica consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. E) del CCII;
- 2) che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente L. 3/2012 e non ha ottenuto l'esdebitazione nel medesimo termine dei precedenti cinque anni;

Firmato Da: TORO ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 51ecc06792da4675 - Firmato Da: LICITRA BARBARA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: ebed



3) che, di conseguenza, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;
4) che il signor Diasparro, in considerazione della situazione squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ha depositato piano di ristrutturazione dei debiti con relativa relazione del Gestore della Crisi nominato da competente Organismo di Composizione della Crisi dott.ssa Carla Cioccarelli (come già in atti),
5) che il Tribunale di Sondrio, in ragione di quanto sopra, ha emesso sentenza di omologa del piano in data 21.01.2023 (sentenza n. 3/2023) pubblicata in data 24.01.2023,
6) che, avverso la sopra citata sentenza, il creditore IBL ha depositato reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Milano e che quest'ultima ha emesso, in data 28.06.2023 pubblicata in data 25.07.2023, sentenza di accoglimento del reclamo, riformando la sentenza di primo grado, e negando l'omologazione del piano,
7) che sussistendo i requisiti di cui all'art. 268 CCII essendo stato depositato il ricorso e la relazione redatta dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC con espressa valutazione della completezza e attendibilità della documentazione e con illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria (come da documenti in atti), con allegata la documentazione relativa alla situazione complessiva del signor Diasparro.
Il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 70 co. 10 CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti CCII con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse sopravvenire nel corso della durata della procedura stessa, con l'adozione dei relativi provvedimenti e nello specifico:

- 1) nominare il Liquidatore confermando il medesimo Professionista nominato con la qualifica di Organismo di Composizione della Crisi per la gestione delle rispettive posizioni;
- 2) ordinare al debitore il deposito entro i termini di legge dei bilanci e delle scritture contabili (se società o soggetto tenuto alle scritture contabili) nonché l'elenco dei creditori (come già allegato al ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore);
- 3) autorizzare il debitore, in considerazione delle ragioni esposte nel ricorso, ad utilizzare i beni facenti parte del suo patrimonio;
- 4) disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (in particolare cessione del quinto dello stipendio e delega);
- 5) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza mediante inserimento nel sito internet del Tribunale, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese se presente impresa in essa registrata;
- 6) ordinare l'esclusione dalla liquidazione delle somme necessarie per sostenere il proprio mantenimento personale e della famiglia, ed in particolare, per tutta la durata della procedura, l'importo minimo di € 1.570,00 come da elenco delle spese mensili familiari presente nel ricorso e nella relazione del Gestore della Crisi (in considerazione del carico familiare composto dalla compagna inoccupata e da tre figli minori nati rispettivamente nel 2015, 2019 e 2023).

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

F) ai sensi dell'art. 270, co. 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **Alessandro Diasparro** (C.F. DSPLSN83Po6A662A)

NOMINA

Giudice delegato la Dott.ssa Barbara Licitra;

NOMINA

liquidatore la dr. Carla Cioccarelli, soggetto già nominato organismo di composizione della crisi; ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese; ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

manda il liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4, lett. b) CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 22.2.24

Il Presidente estensore

Barbara Licitra

Firmato Da: TORO ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 51tec06792da4675 - Firmato Da: LICITRA BARBARA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: ebed1

